



Accordo con il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa

A.C. 1391

Nota di verifica n. 60
13 dicembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1391
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2018
Art. 3 disegno di legge di ratifica	4.529

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-7: le norme prevedono che ciascuna parte metta a disposizione dell'altra gli equipaggiamenti e la tecnologia necessaria alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o di progetti per migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa. La definizione dei progetti è demandata ad accordi tra le parti, mentre l'individuazione degli equipaggiamenti e della tecnologia da trasferire in relazione a tali progetti è definita da	La relazione tecnica afferma che l'articolo 2 dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri. Dal momento che istituisce un comitato congiunto, composto, per la parte italiana, da due rappresentanti del Ministero della difesa ed un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Per il rappresentante del MAECI non si configurano oneri aggiuntivi, poiché nel caso di

un comitato congiunto appositamente costituito. Il comitato, per la parte italiana, è composto da due rappresentanti del Ministero della difesa ed un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Articoli 1 e 2).

Si stabilisce che l'Accordo e le intese discendenti che verranno eventualmente sottoscritte saranno concretamente attuati nel rispetto degli stanziamenti di bilancio (articolo 5).

Si prevede infine che l'Accordo potrà essere emendato. Le modifiche sono comunque soggette a ratifica (articolo 7).

riunioni in Giappone la partecipazione alle riunioni del comitato è assicurata dal personale d'Ambasciata.

Per gli altri due componenti (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello) la quantificazione degli oneri è determinata supponendo che il Comitato si riunisca una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Giappone, e che le riunioni durino 4 giorni. Sulla base di tale ipotesi le maggiori spese sono determinate come segue:

- Pernottamento. Si stima una spesa di 150 euro per notte. Considerando 2 persone e 3 notti di permanenza in albergo, si ottiene un montante di 900 euro;

- La diaria giornaliera del dirigente militare è pari a 141,30 euro. Considerando 4 giorni di permanenza si ottiene un importo complessivo arrotondato di 565 euro. La relazione tecnica illustra nel dettaglio il procedimento seguito per la determinazione dell'importo della diaria;

- La diaria giornaliera del tenente colonnello è pari a 135,95 euro. Considerando 4 giorni di permanenza si ottiene un importo complessivo arrotondato di 544 euro. La relazione tecnica illustra nel dettaglio il procedimento seguito per la determinazione dell'importo della diaria;

- Le spese di viaggio sono determinate in 2.520 euro, assumendo un costo del biglietto aereo pari a 1.260 euro.

- Sommando gli importi indicati nei punti precedenti, si determina un onere di 4.529.

La RT precisa anche che:

- il supporto tecnico-amministrativo alla controparte sarà fornito soltanto in caso di rimborso degli eventuali oneri da sostenere;

- l'eventuale sottoscrizione di intese attuative discendenti dall'Accordo non dovrà determinare oneri aggiuntivi a carico dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso;

- si prevede esplicitamente, ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, che in caso di introduzione di emendamenti che implicino nuovi spese sarà necessario approvare un apposito provvedimento legislativo.

La RT conclude affermando che dalle disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: quantifica l'onere derivante	La relazione tecnica non considera le norme

dall'articolo 2 dell'Accordo, pari a euro 4.529 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Articolo 4: reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che dalle disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatti salvi quelli coperti ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Agli eventuali oneri che dovessero derivare dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.	recate dal disegno di legge di ratifica.
---	---

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli unici oneri valutati dalla relazione tecnica sono quelli connessi alle riunioni del comitato previste dall'articolo 2 dell'Accordo. Tali riunioni sono finalizzate a definire gli equipaggiamenti e la tecnologia da trasferire all'altra parte contraente in relazione a progetti che, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo, saranno definiti dalle parti per il tramite dei canali diplomatici. Si rileva altresì che la RT nulla specifica in merito a tali progetti, limitandosi ad affermare che dalle disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tanto premesso, appare necessario che il Governo fornisca indicazioni sulla natura dei progetti in questione, al fine di verificare l'ipotesi di invarianza finanziaria connessa alla realizzazione dei progetti medesimi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo, pari a 4.529 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2018-2020, che reca le necessarie disponibilità.